



No. reg. 601.20134.008 (traduzione)

# ***Relazione dell'Ufficio di revisione***

***alle commissioni delle finanze delle Camere federali  
e all'Assemblea federale***

***Consuntivo della Confederazione Svizzera  
(conto della Confederazione)  
per l'anno 2020***

## **Relazione dell'Ufficio di revisione sul conto annuale**

In base all'articolo 6 della legge federale sul controllo federale delle finanze (LCF) abbiamo svolto la revisione del consuntivo (conto della Confederazione) presentato al Parlamento dal Consiglio federale nel messaggio del 19 marzo 2021, costituito da conto economico, conto di finanziamento, bilancio, conto dei flussi di tesoreria, conto degli investimenti, documentazione del capitale proprio, attestazione delle riserve da preventivo globale e allegato, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (volume 1 «Rapporto sul Consuntivo 2020», parte B «Conto annuale della Confederazione», pagina 109 a 212). Redigiamo rapporti separati sui conti annuali dei conti speciali „Fondo per l'infrastruttura ferroviaria“ (FIF) e „Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato“ (FOSTRA), pubblicati nella parte D, destinati alle Commissioni delle finanze delle Camere federali e all'Assemblea federale. Sul Fondo per il supplemento rete viene altrettanto redatto un rapporto separato.

## ***Responsabilità dell'Amministrazione federale delle finanze***

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) è responsabile dell'allestimento del conto della Confederazione in conformità alle disposizioni legali. Questa responsabilità comprende la concezione, l'implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all'allestimento del conto della Confederazione che sia esente da anomalie significative imputabili a frodi o errori. L'Amministrazione federale delle finanze è inoltre responsabile della scelta e dell'applicazione di appropriate norme contabili, nonché dell'esecuzione di stime adeguate.

### *Responsabilità del Controllo federale delle finanze in qualità di Ufficio di revisione*

La nostra responsabilità consiste nell'esprimere un giudizio sul conto della Confederazione sulla base della nostra revisione. Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di revisione. Tali standard richiedono di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il conto della Confederazione non contenga anomalie significative.

Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi probativi per i valori e le informazioni contenuti nel conto della Confederazione annuale. La scelta delle procedure di revisione compete al giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi che il conto della Confederazione contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori. Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l'allestimento del conto della Confederazione, allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell'adeguatezza delle norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili effettuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto della Confederazione nel suo complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata su cui fondare il nostro giudizio.

### *Elementi alla base del giudizio di revisione con limitazione*

Dal 2017 la variazione dell'accantonamento per il futuro recupero dell'imposta preventiva è stata rilevata non solo nel conto economico, ma anche nel conto di finanziamento. Il conto di finanziamento mostra il risultato dei finanziamenti sulla base delle uscite e delle entrate (art. 7 della legge federale sulle finanze della Confederazione, RS 611.0). Accantonamenti non sono considerati come uscite ed entrate. L'inclusione del scioglimento dell'accantonamento nel conto di finanziamento 2020 non è pertanto conforme alla legge federale sulle finanze della confederazione. In merito a questa valutazione, a partire dal conto della Confederazione del 2017, vi sono divergenze di opinione con l'Amministrazione federale delle finanze. Questa differenza verrà eliminata con l'entrata in vigore della modifica della legge sulle finanze per la ottimizzazione della gestione delle finanze pubbliche (19.071 Oggetto del Consiglio federale). Il risultato dei finanziamenti 2020 è sovrastimato di 1,9 miliardi di franchi.

### *Giudizio di revisione con limitazione*

A nostro giudizio, il conto della Confederazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è conforme alla legge svizzera e alle disposizioni dell'articolo 126 della Costituzione federale sulla gestione finanziaria (freno all'indebitamento), ad eccezione degli effetti dei fatti descritti nel paragrafo «Elementi alla base del giudizio di revisione con limitazione».

### *Richiami d'informativa*

Richiamiamo l'attenzione sul capitolo 7, cifra 72 «Spese per fronteggiare la pandemia di COVID-19» e cifra 75 «Decisioni importanti ai fini della valutazione e incertezze delle stime». Questi rivelano che il conto economico 2020 è gravato da spese straordinarie per la gestione della pandemia di COVID-19. Ammontano a quasi 17 miliardi di franchi svizzeri. Oltre ad altre spese, in particolare le spese di 2,4 miliardi di franchi per le perdite stimate dalle garanzie e i pagamenti all'assicurazione contro la disoccupazione per le indennità per lavoro ridotto (10,8 miliardi di franchi) si basano su ampie stime. Queste sono soggette a notevoli incertezze. Cifra 75 tratta inoltre la stima utilizzata per determinare i rimborsi dell'imposta preventiva. Anche questa è legata a notevoli incertezze.

Richiamiamo inoltre l'attenzione sul capitolo 7, cifra 71 «Valutazione della situazione patrimoniale e del debito» e sul capitolo 8, cifra 82/28.4 «Fondi speciali con conti speciali» nell'allegato del conto della Confederazione. Si afferma che il conto della Confederazione non fornisce una valutazione completa della situazione patrimoniale e del debito della Confederazione. Ciò richiederebbe anche la considerazione delle attività e passività dei fondi esternalizzati (ossia FOSTRA e FIF). Senza l'esternalizzazione del FIF, il capitale azionario del conto della Confederazione sarebbe inferiore di 6,5 miliardi di franchi. La procedura scelta è conforme ai requisiti legali.

In relazione alla fattispecie il nostro giudizio di revisione non è limitato.

### *Paragrafi relativi ad altri aspetti*

Senza limitare il nostro giudizio di revisione, richiamiamo l'attenzione sulle seguenti fattispecie:

- *Revisione dell'imposta federale diretta*

L'imposta federale diretta (IFD) viene imposta e riscossa dai cantoni e poi versata alla Confederazione. Nel 2020 ammontava più di 24 miliardi di franchi. Ai sensi dell'art. 104a della legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11, LIFD), gli organi cantonali indipendenti di vigilanza finanziaria sono responsabili della verifica annuale della regolarità e della legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e della consegna della quota federale. La verifica viene effettuata con un ritardo di un anno fiscale e un controllo materiale delle tassazioni è escluso. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e il CDF ricevono un rapporto sulle verifiche effettuate. Come previsto dalla legge, il CDF deve basare il suo lavoro su questi rapporti e non ha alcuna autorità per verificarne la validità o la corretta applicazione della legge.

### **Relazione in base ad altre disposizioni**

In base alla legge sul controllo delle finanze (RS 614.0, LCF) il Controllo federale delle finanze è indipendente e non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza.

Conformemente alla legge sul controllo delle finanze e allo Standard svizzero di revisione 890, confermiamo l'esistenza di un sistema di controllo interno per l'allestimento del conto annuale concepito secondo le direttive dell'AFF.

Nonostante la restrizione presentata al paragrafo «Elementi alla base del giudizio di revisione con limitazione», raccomandiamo di approvare il consuntivo della Confederazione Svizzera (conto della Confederazione) per l'anno 2020. La modifica della metodologia di contabilizzazione degli accantonamenti per l'imposta preventiva è stata comunicata in modo trasparente. Attualmente si sta lavorando per risolvere la divergenza di opinioni tra il CDF e l'AFF. Raccomandiamo inoltre di approvare le eccedenze del credito di 285,3 milioni di franchi e di deliberare la creazione di nuove riserve per 139,4 milioni di franchi.

Berna, il 26 marzo 2021

CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE